



DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona;

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240, art. 24 comma 5;

VISTO il Regolamento di Ateneo *“per la disciplina delle chiamate dei professori Universitari di prima e seconda fascia Legge 240/2010”*;

VISTO il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011 n. 344;

VISTO il Rep. n. 1614 prot. n. 103369 del 21/02/2024, con cui è stato stipulato con la Dott.ssa Sara Toniolo il contratto di Ricercatrice Universitaria a tempo determinato di tipo b) (Senior) a decorrere dal 1° marzo 2024 e sino al 28 febbraio 2027 per il settore concorsuale 13/B5 Scienze merceologiche – settore scientifico disciplinare SECS-P/13 Scienze merceologiche presso il Dipartimento di Management;

PRESO ATTO che la dott.ssa Sara Toniolo è in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, tornata 2018-2020, per il Settore Concorsuale 13/B5 Scienze merceologiche (periodo di validità dal 16/11/2020 al 16/11/2032);

PRESO ATTO che in data 9 maggio 2024 è entrato in vigore il D.M. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico disciplinari, ai sensi dell'art. 15 della Legge 240/2010;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Management, adunanza del 26 agosto 2026, di attivazione, ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento, la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, L. 240/2010, mediante la proposta di nomina della Commissione di valutazione e mediante l'emanazione di un avviso di valutazione ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia della Dott.ssa Sara Toniolo, Ricercatrice a tempo determinato di tipo b) (senior), il cui contratto scade il 28/02/2027;

DISPONE

Art. 1 Attivazione della procedura di valutazione e requisiti di partecipazione

1. È avviata la procedura di valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori di seconda fascia della Dott.ssa Sara Toniolo, ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge n. 240/2010, nel gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-10 (ex settore concorsuale 13/B5) Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare ECON-10/A (ex SECS-P/13) Scienze merceologiche presso il Dipartimento di Management.

Art. 2 Oggetto della valutazione

1. La Commissione valuta le seguenti attività della candidata, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali definiti dal Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della ricerca:
 - a) l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla candidata nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lett. b) della Legge 240/2010;
 - b) l'attività di ricerca svolta dalla candidata nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lettera b) della Legge 240/2010 e le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su

riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali;

2. La commissione valuta anche l'attività che la candidata ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della legge 240/2010, la candidata ha avuto accesso al contratto.
3. Nell'ipotesi in cui la candidata sia stata inquadrata ai sensi del comma 9 della legge 230/2005, in quanto vincitrice di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, la Commissione tiene conto di tale valutazione.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli

1. La relazione delle attività svolte e il cv, debitamente datati e firmati, insieme alle pubblicazioni scientifiche e i titoli che la candidata intende far valere ai fini della procedura vanno inviati in formato pdf alla Direzione Risorse Umane - e-mail ufficio.protocollo@pec.univr.it entro il termine perentorio delle ore 12:00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
3. Le pubblicazioni che non risultino presentate con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo non potranno essere valutate dalla commissione giudicatrice.
4. Per le pubblicazioni edite in Italia anteriormente al 2 settembre 2006 devono essere rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945; a partire dal 2 settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge n. 106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 252/2006.
5. Per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione oppure, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Per le procedure riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua o in una delle lingue per le quali è attivata la valutazione, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

6. I cittadini dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei loro titoli:
 1. indicandoli nel curriculum vitae, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
 2. allegando i documenti in formato .pdf, corredati da una dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure, qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza.

Art. 4 – Commissione di valutazione

1. La composizione della Commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 7 del Regolamento. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale.
2. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di sette giorni per la presentazione alla Rettrice, da parte della candidata, di eventuali istanze di riconsiliazione dei Commissari. Decorso tale termine la Commissione può procedere al proprio insediamento.
3. La Commissione deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla nomina della Rettrice, salvo proroga concessa dalla Rettrice per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a quindici giorni.

Art. 5 – Procedura valutativa

1. La Commissione di valutazione formula un giudizio analitico e uno sintetico aventi ad oggetto l'attività svolta, nei periodi temporali e in ciascuno degli ambiti di cui alle lettere a) e b), del comma 1 e del comma 2 di cui all'art. 2 del presente avviso.
2. La candidata è valutata positivamente ai fini del procedimento di valutazione a condizione del raggiungimento di un giudizio favorevole per ciascun ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1 dell'art. 2.

Art. 6 – Criteri di valutazione

1. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
 - d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;
 - e) congruenza con il gruppo scientifico disciplinare (ex-settore concorsuale) per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.
2. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti;
 - c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - e) congruenza con il gruppo scientifico disciplinare (ex-settore concorsuale) per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il gruppo scientifico disciplinare (ex-settore concorsuale) per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) gli indicatori previsti dalla normativa nazionale in materia nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale.

Art. 7 – Approvazione atti e proposta di chiamata della candidata valutata

1. La Rettrice, con proprio Decreto, accerta, entro il termine di 30 giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice;
2. nel caso in cui riscontri irregolarità la Rettrice rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere;

3. all'esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento approva la proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia anche in coerenza con gli obiettivi didattici, scientifici e assistenziali del Piano Operativo Dipartimentale;
4. dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rimanda al Regolamento e, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia;
2. Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Verona e sarà disponibile sul web di Ateneo all'indirizzo: <https://www.dima.univr.it/?ent=concorsoaoi>

LA DIRETTRICE
Prof.ssa Laura Chiaramonte

Ai sensi del DLgs 82/2005 e s.m.i. il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona.